

***Credito d'imposta per spese  
di formazione in Industria 4.0***

*Un'opportunità per le aziende*



## IL RESTYLING DEL CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

La legge di Bilancio 2020 ha prorogato di un anno la possibilità per le imprese di usufruire del **credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente** nel settore delle tecnologie. Anche quest'anno, dunque, le aziende potranno godere dell'agevolazione per **percorsi formativi che puntano all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0.**

Il bonus fiscale è da utilizzarsi esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, nel periodo successivo a quello di sostenimento delle spese. Come per l'anno 2019 sono previste

percentuali e limiti diversi a seconda della dimensione dell'impresa.

In generale viene confermato un trattamento di maggior favore per le piccole imprese, che hanno diritto al **50%** di credito fiscale per i costi sostenuti. Le medie imprese accedono al **40%**, mentre le grandi al **30%**. Nel 2020 sono cambiati ulteriormente i limiti massimi di credito esigibile che sono uguali a **€ 300.000** per le piccole imprese, mentre cambiano a **€ 250.000** per medie e grandi.

Viene aumentato inoltre il credito per il costo dei lavoratori svantaggiati, che danno diritto al **60%** di credito indipendentemente dalla dimensione di impresa.

Ecco il riassunto delle percentuali di beneficio e dei limiti previsti dal 1° gennaio 2020 in uno schema riepilogativo:

Definizione	Numero dipendenti	Fatturato annuo	Totale attivo di bilancio	Credito d'imposta spettante	Max credito spettante
Micro impresa	<10	<2 milioni di euro	<2 milioni di euro	50%	300.000 euro
Piccola impresa	<50	<10 milioni di euro	<10 milioni di euro	50%	300.000 euro
Media impresa	<250	<50 milioni di euro	<43 milioni di euro	40%	250.000 euro
Grande impresa	>250	>50 milioni di euro	>43 milioni di euro	30%	250.000 euro



## TECNOLOGIE AMMISSIBILI

Le tecnologie sulle quali è ammessa la formazione sono:

- **big data e analisi dei dati**
- **cloud e fog computing**
- **cyber security**
- **simulazione e sistemi cyber-fisici**
- **prototipazione rapida**
- **sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)**
- **robotica avanzata e collaborativa**
- **interfaccia uomo macchina**
- **manifattura additiva (o stampa tridimensionale)**
- **internet delle cose e delle macchine**
- **integrazione digitale dei processi aziendali**

3

Nella generalità dei casi lo svolgimento delle attività formative volte ad accrescere le “competenze 4.0” nelle richiamate tecnologie non può che essere collegato strettamente agli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende.

L’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in formazione del personale è comunque **indipendente dall’applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali** e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che

non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.

Possono accedere all’aiuto le imprese costituite in **qualsiasi forma giuridica e senza limitazione settoriale**, comprese quelle attive nella produzione primaria, indipendentemente dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione fiscale del reddito.

Sono inoltre ammessi gli enti non commerciali esercitanti attività commerciali, per la formazione dei dipendenti impiegati promiscuamente in queste ultime.

### Approfondimento

Il credito d’imposta non si applica alle “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014. In base alla recente modifica della normativa non saranno ammesse al credito d’imposta le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001. Per accedere al credito d’imposta inoltre le aziende dovranno risultare in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.





## SPESE AMMISSIBILI

Il decreto individua le spese ammissibili nei **costi aziendali relativi al personale impegnato in formazione per le ore o giornate effettive**. Tale costo è costituito dalla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturata durante il tempo dedicato alla formazione, e delle eventuali indennità di trasferta.

**Anche le spese del personale interno impegnato in veste di docente o tutor sono ammissibili** ma non possono eccedere il 30% della retribuzione annuale del lavoratore.

**Qualora l'impresa ricorresse a soggetti esterni per la formazione**, essi dovranno essere accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonomia in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali

secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione, ad Università o ad enti ad esse collegate, a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 e, a partire dal 2020 anche agli Istituti Tecnici Superiori.

È importante sottolineare che, a partire dal 2020, non è più necessario che le attività formative siano disciplinate in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati. **La normativa impone però che le aziende che si avvalgono del beneficio fiscale debbano effettuare una comunicazione al Ministero, con modalità, tempi e contenuti che verranno regolati in un successivo decreto.** Al termine dell'attività formativa il legale rappresentante è tenuto inoltre a rilasciare al lavoratore l'attestazione della partecipazione, che dia evidenza dell'apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle "competenze 4.0" e indichi l'ambito aziendale di applicazione delle conoscenze acquisite.

### Approfondimento

La **Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018** ha fornito chiarimenti sull'applicazione del "credito d'imposta formazione 4.0", in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull'ammissibilità della formazione on line e sul cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione.

In particolare, per quanto riguarda le spese ammissibili, si ricorda che **la disciplina del credito d'imposta considera rilevanti ai fini del calcolo del beneficio esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attività formative ammissibili**; intendendosi per personale dipendente, ai fini del credito d'imposta, il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato). Con l'ulteriore precisazione che, **in caso di personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili come discente, il costo aziendale delle ore o giornate di formazione**, così come determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto 4 maggio 2018, **si assume per l'intero importo**; mentre, **nel caso di personale dipendente**, ordinariamente occupato in uno degli ambiti indicati dall'Allegato A della citata legge n. 205 del 2017, **che partecipi alle attività formative in veste di docente o tutor, il suddetto costo aziendale effettivamente sostenuto non può comunque eccedere il limite del 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante allo stesso dipendente**. Non assumono, dunque, rilievo ai fini del calcolo del beneficio le altre voci di costo indicate dal citato articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, quali, a titolo esemplificativo: quelle relative ai docenti esterni all'impresa, quelle relative all'ammortamento dei beni strumentali impiegati nelle attività di formazione ammissibili o ai materiali utilizzati nello svolgimento delle attività.

## COME FUNZIONA IL CREDITO D'IMPOSTA

Il decreto impone che la documentazione contabile attestante le spese ammissibili sia certificata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Nel caso in cui l'impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al decreto legislativo 39/2010.

Inoltre, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare una

relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, oltre a tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio. A questo specifico riguardo si sottolinea che dovranno essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Il beneficio è **cumulabile** con altre misure d'aiuto per le medesime spese ammissibili, nel rispetto dei limiti posti dal Reg. UE 651/2014.

### Approfondimento

**Non si pongono problemi di cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione e l'impresa può sommare i benefici derivanti dall'applicazione dei diversi incentivi** senza che le relative misure interferiscano tra di loro e ciò, si precisa, anche nel caso in cui i due aiuti riguardino il medesimo progetto o iniziativa. Gli aiuti con costi ammissibili identificabili possono essere cumulati con altri aiuti che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, gli stessi costi ammissibili, unicamente a condizione che tale cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (UE) n. 651/2014. Analoghe regole, si precisa, si rendono applicabili anche nel caso di concorso con incentivi disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il c.d. regime "de minimis".

In applicazione di tali regole generali, deve ritenersi, ad esempio, che **il credito d'imposta in esame sia cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall'impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali** che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi. Nel caso in cui invece l'aiuto alla formazione concorrente con il credito d'imposta in esame abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l'impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l'intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (50 per cento di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).

Si ricorda che qualora il credito d'imposta "formazione 4.0" interessi personale dipendente in relazione al quale l'impresa benefici anche di altri aiuti concessi per finalità diverse - come, ad esempio, nel caso di un aiuto concesso per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato che sia impegnato anche nelle attività di "formazione 4.0" - il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall'aiuto all'assunzione.





## IL CREDITO PER FORMAZIONE 4.0 COMPENSABILE CON L’F24

L’Agenzia delle Entrate ha realizzato il codice tributo 6897 tramite la risoluzione emessa il 17 gennaio del 2019 (numero 6/E), la cui dicitura completa è: “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

Scopo dell’istituzione di questo codice è di permettere alle aziende interessate di adoperarlo in compensazione con il modello F24.

Nella compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il credito d’imposta per il 2018 dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Redditi 2019, relativo al 2018, e dei successivi, fino ad esaurimento. Andranno inseriti anche i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione

### Approfondimento

**Modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e requisiti per i controlli.** Molte richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”. Al riguardo, si osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on line”. Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. Agli effetti della concessione dell’agevolazione, in particolare, si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi “e-learning” e “streaming” imponga alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all’argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla. È necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di tre. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, differente nel contenuto rispetto al precedente, che gli verrà proposto in un momento diverso e imprevedibile. Soltanto una volta fornita la risposta corretta, la fruizione del corso potrà continuare. Si richiede inoltre che il discente sia sottoposto a un momento di verifica finale in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.





***Visita il nostro sito  
www.wtraining.it***

8

***Per maggiori informazioni contattare W.Training:***

***Sede operativa di Bologna***

*Via del Lavoro 71*

*40033 Casalecchio di Reno (BO)*

*Tel. 051 4187244*

*E-mail [info@wtraining.it](mailto:info@wtraining.it)*

***Sede operativa di Modena***

*Viale Virgilio 54 A*

*41123 Modena (MO)*

*Tel. 059 829364*

*E-mail [info@wtraining.it](mailto:info@wtraining.it)*

***Sede operativa di Reggio Emilia***

*Via Gramsci 1/H*

*42124 Reggio Emilia (RE)*

*Tel. 0522 267711*

*E-mail [info@wtraining.it](mailto:info@wtraining.it)*